



## Comune di Avellino

ORDINANZA N. 112 del 28.03.2019

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

#### PREMESSO

- che la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21/05/2008, relativa alla qualità dell'aria e per un'aria più pulita in Europa, che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/1101/CE, ha inteso promuovere nelle politiche dell'Unione, l'integrazione di un livello più elevato di tutela dell'ambiente e di qualità dell'aria e, nella prospettiva temporale di alcuni anni, sostituire i precedenti atti comunitari in materia facendo comunque salvi gli obblighi degli Stati membri, derivanti dall'applicazione delle direttive in corso di operatività;
- che il d.lgs. n. 155/2010, di recepimento della direttiva 2008/50/CE, ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, affidando le relative competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province autonome ed agli Enti locali, con l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente;
- che lo stesso d.lgs. n. 155/2010 stabilisce, tra l'altro, relativamente a determinati inquinanti, i valori limite, le soglie d'allarme, il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo, oltre che il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti;
- che ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 155/2010, se in una zona viene registrato il superamento dei valori limiti previsti dalla normativa vigente le Regioni provvedono ad adottare un piano teso ad agire sulle principali sorgenti di emissione secondo quanto disposto dai successivi artt. 10 ed 11 dello stesso decreto;
- che la Regione Campania, con deliberazione di Giunta regionale n. 167 del 14/02/2006, ha adottato il «Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria», approvato, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 27/06/2007 e pubblicato, in via definitiva, sul B.U.R.C., numero speciale, del 5/10/2007;
- che in seguito, nelle more di un necessario aggiornamento, il Piano di risanamento della qualità dell'aria veniva integrato con la deliberazione della Giunta regionale n. 811 del 27/12/2012 e con la deliberazione della Giunta regionale n. 683 del 23/12/2014;
- che con deliberazione di Giunta regionale n. 683 del 23/12/2014 veniva approvato il progetto di adeguamento della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria della regione Campania. In particolare, per la città di Avellino veniva soppressa la stazione di AV42, sita in via Colombo, in quanto ubicata a meno di 25 m da un grande incrocio per il quale era stata riconfigurata la viabilità con una rotatoria che aveva avvicinato i flussi di traffico al punto di prelievo dell'aria ambiente, ed istituita la nuova stazione ubicata presso la scuola Dante Alighieri di via Piave.

#### CONSIDERATO

- che con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 04/02/2014, veniva approvato il «Piano di azione per il contenimento dell'inquinamento atmosferico del Comune di Avellino», nell'ambito del quale veniva previsto un complesso di possibili azioni da attuare a seguito del registrarsi di superamenti degli

inquinanti;

- che in data 26/01/2018 veniva sottoscritto l'Accordo per l'adozione di azioni congiunte volte al miglioramento della qualità dell'aria nei comuni ricadenti nell'area urbana di Avellino, dai Sindaci dei Comuni di Avellino, Atripalda, Ospedaletto D'Alpinolo, Manocalzati, Montefredane e Capriglia Irpina;
- che il suddetto Accordo prevede, in seguito al superamento dei livelli consentiti per il PM10, l'attivazione di specifiche iniziative volte al miglioramento della qualità dell'aria;
- che a seguito della Conferenza tenutasi in Prefettura alla presenza dei Sindaci dei Comuni ricadenti nell'area urbana di Avellino, dell'ARPAC e dell'ASL si è stabilito di attuare concretamente l'Accordo già sottoscritto nonché adottare ulteriori iniziative congiunte al fine di pervenire ad un sensibile miglioramento dell'aria dell'agglomerato urbano Avellinese e della Valle del Sabato con riferimento specifico alle principali cause di inquinamento sulle quali si è convenuto;
- che a tal fine è stato convocato un tavolo tecnico delle Amministrazioni comunali, dell'ARPAC e dell'ASL al fine di verificare la possibilità di integrare ovvero implementare l'Accordo del 26/01/2018, mentre all'esito dei lavori del Tavolo tecnico sarà riconvocata la Conferenza Plenaria presso la Prefettura;
- che, nelle more di ulteriori intese e/o azioni da mettere in atto, è necessario intervenire anche con le modalità già previste nell'Accordo del 26/01/2018, atteso che dall'ultimo bollettino emesso dalla Rete Regionale Monitoraggio Qualità Aria relativo al giorno 27/03/2019, risultano registrati n. 16 superamenti, dei limiti consentiti per il parametro PM 10, nella centralina denominata "Scuola Alighieri" e n. 8 nella centralina denominata "AV41 Sc. V Circolo".

#### **PRESO ATTO**

- che secondo criteri adottati a livello UE, per gli indicatori relativi al particolato atmosferico (PM10 e PM2.5) e al biossido di azoto (NO2) sono utilizzati i valori di concentrazione media annua rilevati in stazioni di fondo urbano o in stazioni ritenute comunque rappresentative dei livelli medi di esposizione della popolazione;
- che la situazione dell'inquinamento atmosferico, registrata dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria gestito dall'ARPAC sul territorio urbano, presenta particolare criticità proprio per quanto attiene allo sfioramento delle concentrazioni medie giornaliere di PM10 rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente;
- che la particolare collocazione geografica della città, ubicata in una valle a quota modesta e circondata da colline, comporta frequenti ed intensi periodi di stagnazione atmosferica, con scarso rimescolamento verticale, cui si accompagnano fenomeni di inquinamento atmosferico piuttosto intensi e prolungati.

#### **ASSUNTO**

- che, come evidenziato da studi riportati in letteratura scientifica e come unanimemente confermato in sede di Conferenza in Prefettura da tutti gli attori partecipanti, i danni provocati alla salute dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10) sono attribuibili all'elevata eterogeneità chimica di tali sostanze e manifestano effetti sulla salute sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;
- che i limiti proposti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), quali valori di riferimento per la protezione della salute umana, per il PM10 pari a 20 µg/m<sup>3</sup>, sono molto inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente e larga parte della popolazione urbana è tuttora esposta a livelli superiori a tali valori;
- che il particolato PM10 e PM2,5, così come l'inquinamento atmosferico in generale, è stato ufficialmente inserito dalla IARC (International Agency for Research on Cancer) nei composti cancerogeni (Gruppo I) per gli essere umani;
- che il particolato PM10 risulta essere l'effetto del combinato di un complesso di fonti emissive; traffico veicolare pubblico/privato, riscaldamento degli edifici, combustione delle bio-masse per il riscaldamento

domestico, abbruciamenti di biomasse in agricoltura, emissioni provenienti dal ciclo industriale, emissioni derivanti da camini aperti;

- che ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 155/2010, comma 3, per motivi connessi all'inquinamento atmosferico il Sindaco può emanare le ordinanze di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 30/04/1992, n. 285, volte alla limitazione della circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli;
- che l'art. 32 della Legge n. 833 del 23/12/1978, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale", prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica;
- che le centraline di riferimento per l'area a rischio di superamento denominata "ZONA COSTIERO - COLLINARE (ZONA IT1508)", ubicate nel territorio comunale di Avellino, così come individuate con deliberazione di Giunta regionale n. 683 del 23/12/2014, risultano essere: "Avellino AV41 Sc. V Circolo", in via Oscar D'Agostino, e "Avellino Scuola Alighieri", in via Piave;
- che, quindi, si ritiene necessaria l'adozione di adeguati provvedimenti sia per la tutela dell'ambiente sia, in modo particolare, per la tutela della salute della cittadinanza (specie dei soggetti maggiormente a rischio, quali bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni), la cui competenza spetta al Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale;
- che le disposizioni del Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, laddove impartite alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive;
- che nell'anno 2019 sono state emanate le Ordinanze Sindacali nn. 42 e 56 rispettivamente del 07/02/2019 e 22/02/2019 tese a contrastare il fenomeno diffusione del micro particolato (PM10) e volte al perseguimento del miglioramento della qualità dell'aria.

**VISTA la relazione del Dirigente Settore Tutela Ambientale n.2019/25307 in data odierna, che si allega al presente atto per farne parte integrante, da cui risulta che sono in corso di definizione le intese in sede di Tavolo tecnico con le Autorità istituzionali competenti, che a tal fine risulta convocato per il prossimo 4 aprile 2019 e, pertanto, propone, nelle more di confermare le misure già adottate con l'ordinanza n.56 del 22 febbraio 2019;**

#### **VISTI**

- l'Accordo per l'adozione di azioni congiunte volte al miglioramento della qualità dell'aria nei comuni ricadenti nell'area urbana di Avellino, sottoscritto in data 26/01/2018;
- l'esito della Conferenza sull'inquinamento tenutasi in Prefettura il 05/02/2019, alla presenza dei Sindaci dei Comuni ricadenti nell'area urbana di Avellino, dell'ARPAC e dell'ASL;
- i pareri favorevoli espressi Comandante di Polizia Municipale e dal Dirigente del Settore Ambiente;
- gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con d.lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii. con i quali si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;
- il d.lgs. n. 155 del 13/08/2010;
- il d.P.R. n. 74 del 16/04/2013;
- l'art. 32 della Legge n. 833 del 23/12/1978;
- gli artt. 50 e 54, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000.

**RITENUTO necessario, nelle more della definizione degli accordi con le altre Autorità istituzionali coinvolte nel Tavolo tecnico, all'uopo convocato per il 4 aprile 2019, confermare temporaneamente le misure già adottate con Ordinanza n.56 del 22.2.2019, sino al 30 aprile 2019, salvo diverse, eventuali, successive determinazioni**

**CONSIDERATO**, pertanto, che al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico il Sindaco, quale Autorità competente, deve attivare interventi che limitino le emissioni in atmosfera degli inquinanti che contribuiscono all'insorgenza del rischio di superamento,



## ORDINA

la conferma temporanea dei provvedimenti di seguito elencati, già oggetto dell'Ordinanza n.56 del 22.2.2019, a decorrere dal giorno 01/04/2019 e sino al giorno 30/04/2019 incluso, salvo diverse, eventuali, successive determinazioni:

**1) divieto di circolazione per le seguenti categorie di veicoli, negli orari 8.00-14.00 e 15.00- 20.00:**

Tipo di Veicolo	Categoria	Aree
Tutti gli autoveicoli e motoveicoli	<b>Diesel:</b> Euro 0 - 1 - 2 - 3 <b>Benzina:</b> Euro 0 - 1 - 2	Centro urbano

La limitazione della circolazione, prevista al punto 1), riguarda il territorio comunale ad esclusione delle strade di seguito indicate: il tratto dell'Autostrada A16, la Strada Statale 7bis, Via Don Giovanni Festa e Strada Comunale Cappuccini (Bonatti), la SP 165, Via Pianodardine, Via Francesco Tedesco sino all'altezza dell'incrocio semaforico con Via Fratelli Troncone, Viale Italia fino alla rotatoria, il tratto di SP 70 tra le due rotatorie, Via Perrottelli, Via Raffaele Aversa, Via Morelli e Silvati e via Antonio Annarumma.

Le predette limitazioni **non si applicano** alle fattispecie di seguito elencate: i veicoli elettrici, ibridi o plug-in dotati di motore elettrico;

i veicoli funzionanti a metano o GPL;

gli autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada.

Sono esentati dal suindicato divieto di circolazione:

- i veicoli di proprietà dei residenti o di proprietari/affittuari di box/garages ricadenti nell'area interdetta, ai quali è consentito di raggiungere o lasciare le proprie abitazioni, utilizzando il tragitto più breve;
- i veicoli al servizio di persone con impedita o limitata capacità motoria muniti di "contrassegno speciale" con a bordo il titolare dell'autorizzazione;
- i taxi in servizio;
- i veicoli N.C.C.;
- i veicoli delle Forze di Polizia e di Polizia Municipale in servizio di pattuglia, nonché i veicoli comunali impiegati in attività istituzionali e interventi di soccorso e di emergenza;
- i veicoli al servizio dei medici e dei veterinari in visita domiciliare urgente;
- i veicoli autorizzati dal Comando di Polizia locale con provvedimento motivato, da cui ne risulti la effettiva necessità.

**2) divieto di sostare con il motore acceso:**

per gli autobus nella fase di stazionamento, anche al capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. L'accensione degli stessi dovrà essere limitata esclusivamente alla fase immediatamente propedeutica alla partenza quantificando tale tempo in cinque minuti prima dell'orario di partenza dei singoli autobus; per non più di tre minuti per tutti gli altri autoveicoli in sosta e dei veicoli merci anche durante le fasi di carico e scarico.

**3) divieto totale di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati. Il presente divieto vale su tutto il territorio comunale.**

4) **divieto, in ambito domestico, di accensione di caminetti, stufe, termocamini o termostufe alimentati a legna o con altre biomasse (legna, pellet, cippato, ecc), con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 3 stelle. Il presente divieto non si applica qualora questi rappresentino l'unico o il principale sistema di riscaldamento.**

5) **divieto di uso di dispositivi (es. porte a lama d'aria) che al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi ai locali adibiti ad attività commerciali ed assimilabili, quali negozi, magazzini di vendita, supermercati, esposizioni, ecc.**

#### DISPONE

- **L'immediata trasmissione della presente Ordinanza ai Comuni ricadenti nell'area urbana di Avellino, già indicati nell'Accordo del 26/01/2018 per i provvedimenti di competenza, nonché al Signor Prefetto di Avellino e all'ARPAC e all'ASL di Avellino per opportuna conoscenza;**
- che siano incaricati di far osservare il disposto della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di tutte le forze di Polizia, nonché gli altri soggetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 30/04/1992 n. 285, che provvederanno ad organizzare i necessari servizi di controllo a campione, anche coordinandosi all'uopo;
- che l'Azienda Città Servizi, società municipalizzata completamente partecipata dal Comune, l'Ufficio Traffico e Mobilità, l'Ufficio Lavori Pubblici, l'Ufficio Ambiente ed il Comando Polizia locale, ognuno per la parte di propria competenza, provvederanno a dare esecuzione alla presente ordinanza;
- che l'Ufficio Mobilità provveda a disporre che i pannelli elettronici a messaggio variabile indichino la limitazione del traffico per le categorie di autoveicoli oggetto della presente Ordinanza e predisponga eventuali provvedimenti necessari all'organizzazione della viabilità;
- che l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza con riferimento al divieto di circolazione sia punita ai sensi dell'art. 7, comma 13-bis, del vigente Codice della Strada d.lgs. 30/04/1992 n. 285, introdotto dall'art. 2 della legge 29/07/2010, n. 120, mediante il pagamento di una somma da € 168,00 ad € 679,00 e, che nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, sia applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del Codice della Strada;
- che l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza con riferimento al divieto di mantenere acceso il motore in sosta sia punita ai sensi dell'art. 157, comma 7-bis, del vigente Codice della Strada d.lgs. 30/04/1992 n. 285, introdotto dalla legge 29/07/2010, n. 120, mediante il pagamento di una somma da € 223,00 ad € 445,00;
- che l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza con riferimento al divieto di bruciatura vegetali anche in ambito domestico (punti 3 e 4), fatti salvi i casi previsti dal Codice Penale, sia punita mediante applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7-bis della d.lgs. n. 267/2000) stabilendo una somma minima pari ad € 250,00;
- salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sotto elencate sanzioni che potranno essere estinte con le modalità previste dalla L. n. 689/1981;
- che l'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 5), salvo i casi previsti dal Codice Penale, sia punita con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000, che prevede il pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, stabilendo il pagamento di una somma minima pari ad € 250,00.
- che il presente provvedimento venga reso noto attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Avellino, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e radio-televisiva;
- che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Avellino, alla Provincia di Avellino, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali, al

Comando di Polizia Locale, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, all'A.C.S. s.r.l. e ad ogni altro soggetto competente.


### AVVERTE

- che, a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del d.lgs. n. 104 del 2/07/2010, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con d.P.R. n. 495/1992.


Il Dirigente del Settore Polizia Municipale  
Dott. Michele Arvonio



Il Dirigente del Settore Tutela Ambientale  
Ing. Luigi A. M. Cicalese



Il Commissario Straordinario  
Dott. Giuseppe Priolo





**CITTA' DI AVELLINO**  
**SETTORE TUTELA AMBIENTALE – GESTIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE**  
**II DIRIGENTE**

Prot. 2019/25307

li, 28/03/2019

**Al Commissario Straordinario**

**SEDE**

**Oggetto:** Qualità dell'aria al 27/03/2019. Proposta di proroga ordinanza.

Dal prospetto di sintesi dei dati di qualità dell'aria emesso dalla Rete Regionale Monitoraggio Qualità Aria pubblicato il 27/03/2019 risultano, per il parametro PM10, registrati n. 16 superamenti nella centralina "Scuola Alighieri" e n. 8 superamenti nella centralina "AV41 Sc. V Circolo".

Atteso che il sottoscritto per il giorno 04/04/2019 ha convocato il tavolo tecnico per la condivisione delle decisioni finali da inserire nel nuovo accordo da sottoscrivere, in attuazione a quanto riportato al punto 2 dell'art. 2 dell'Accordo del 26/01/2018, si ritiene di confermare le misure già adottate con l'Ordinanza Commissariale n. 56 del 22/02/2019 e, pertanto, prorogare, temporaneamente, gli effetti fino al 30/04/2019, ovvero sino a diverse determinazioni.

Si allega copia della nuova ordinanza.

Ing. Luigi A.M. Cicalese